

Gl'incassii, i prelevamenti ed i
pagamenti dovuti essere eseguiti
dal solo capone per via regolare ordine
registrato sul giornale di cassa, firma-
to dal Capitano e dall'attuario,

Art. 26

Il verbale della misfura mensile pre-
scritta dall'art. 26 del Regolamento,
dev'essere redatto in doppio originale,
di cui uno rimane nell'ufficio del ca-
pellato e l'altro nell'archivio del
Comune.

Art. 27

La nomina dell'attuario e del capone
avra' luogo nei modi indicati all'art.
10 del Regolamento, salvo le inconve-
nienze di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 6 dello stesso regolamento,
&c.

Art. 28

Lo stipendio dell'attuario e'
fissato in lire cinquecento, e quello
del capone in lire duecento irraggiante
annue, pagabili a dodici mesi
venturati.

Capo Terzo
Demenza dei beni - Responsabilità
della Compagnia.

Art. 29

Costituita la Compagnia, e avvisato il pubblico nei modi stabiliti dall'art. 24 del Regolamento, si devono eseguire le operazioni di registrazione dei beni demuniti, e per ciascuno di essi si deve indicare il relativo ditta.

Art. 30

La registrazione di cui al precedente articolo, dopo il primo anno di funzionamento della Compagnia, vale per gli anni successivi, salvo le modificazioni da introdursi, a richiesta degli interessati o d'ufficio, ed rinnovarsi di nuovo esemplarmente.

Art. 31

Il Capitano ha l'obbligo di notificare al pubblico mediante manifesto o bando il luogo ed il tempo in cui si devono fare le nuove

denunzie e le variazioni di ucc
all'articolo precedente.

Art. 32

Le denunzie devono essere verbali
o scritte, e devono essere fatte nel te-
mune stabilita dall'art. 35 del Re-
golamento.

Per gli oggetti, la cui denunzia di-
venta obbligatoria nel corso dell'an-
no agrario, tale temine decorre dal
giorno della sopravvenuta obbligatorietà.

Art. 33

L'attuario deve spedire a ciascun
denunziante una polizza da lui sotto
scritta con la indicazione della denun-
zia e del giorno in cui è stata fatta,

Art. 34

La responsabilità delle Compagnie
verso i denunzianti e i tardatori co-
mincia dal giorno dell'avvenuta
denunzia, fatta spontaneamente
o eseguita d'ufficio.

Art. 35

Il ritardo o rifiuto della denun-
zia obbliga ugualmente gli agri-

curati al pagamento dell'intera
tassa di assicurazione,

Art. 36

La Compagnia entro un mese può
riformulare le denunce che ritenga non
esattamente fatte, notificando al de-
nunziante per iscritto i motivi del
riformato e le rettifiche da farsi;

La rettifica non impugnata si
ritiene per ammessa.

Art. 37

La giunta Municipale in seguito
a richiesta della Compagnia deve pro-
cedere alla classificazione delle case.

Tale classificazione dei case fatti
in ragione della maggiore o minore
sicurezza e del valore degli oggetti non
abitati e assicurati, dei quali la
Compagnia deve rispondere.

Art. 38

Il diritto di assicurazione dei case
pagato per metà all'atto della de-
nuncia e l'altra metà in tutto il mese di agosto,

Art. 39

È vietata qualunque riduzione

sui gruppi della tariffa, e quindi le
differenze in meno che si verificassero
saranno a carico del Capitano, attuario
e capone,

Art. 40

Neppure in caso di variazione della tariffa
è ammessa durante l'esercizio l'annun-
ciare.

Art. 41

I punti per l'ammontare dei danni
nelle interse degli assicurati e della Com-
pagnia, sono nominati dal Consiglio
comunale in numero di tre, uno dei quali
esclusivamente per gli abbonati e per gli
orti, che richiedono una speciale
computazione.

Devono essere scelti con le stesse
norme con cui si scelgono i barandoli
e devono presentarsi giuramentati davanti
al Sindaco.

Art. 42

I punti vengono computati dal danneggiato.
I relativi diritti di perizia saranno
annullati nel biglietto di esentamento
e rimborsati dal danneggiante.